



# CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 112 DEL 30/04/2014**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2014 - PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE.**

Il giorno **30 Aprile 2014**, alle ore **11.00**, nella sede del Comune di CASTELFRANCO VENETO si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, convocata dal Sindaco.

Sono presenti i Sigg.:

		Presente/Assente
<b>Dussin Luciano</b>	Sindaco	<b>P</b>
<b>Marcon Stefano</b>	Vice Sindaco	<b>P</b>
<b>Filippetto Roberto</b>	Assessore	<b>P</b>
<b>Gerolimetto Nazzeno</b>	Assessore	<b>P</b>
<b>Rosin Romeo</b>	Assessore	<b>P</b>
<b>Saran Giancarlo</b>	Assessore	<b>P</b>
<b>Migliorino Marialuisa</b>	Assessore	<b>P</b>
<b>Pivotti Franco</b>	Assessore	<b>P</b>

Partecipa il Segretario Generale del Comune **Battaglia dott. Agostino**.

Assume la presidenza il Sindaco **Dussin Luciano**, il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2014 - PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE.

### LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) - con decorrenza dal 1° gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che l'articolo 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 TARI e TASI (Disciplina Generale);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definite ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli.
- 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
- 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

- 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.
- 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.
- 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC;
- 683 il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;
- 703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2014 il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della Tasi a fronte del mancato trasferimento dell'IMU sull'abitazione principale, le quali saranno rivolte alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2014:

Viabilità e illuminazione pubblica	€.	1.776.809,07
Aree Verdi	€.	384.903,00
Polizia Municipale	€.	845.700,00
Demografico ed elettorale	€.	336.600,00
Assistenza sociale	€.	2.975.550,23
Manutenzione fabbricati e impianti	€.	365.300,00
Autoparco	€.	70.000,00
Protezione civile	€.	85.550,00
Sportello unico ambiente	€.	114.760,18
<b>Totale costo servizi indivisibili</b>	<b>€.</b>	<b>6.955.172,18</b>
<b>Gettito Tasi</b>	<b>€.</b>	<b>3.048.687,53</b>
<b>% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi</b>	<b>€.</b>	<b>43,83%</b>

RITENUTO OPPORTUNO:

- applicare l'aliquota del 2,8 per mille solo alle abitazioni principali e relative pertinenze come definite ai fini dell'imposta municipale propria ed a quelle a queste assimilate per legge (ultima parte art. 13 comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201) e per regolamento;
- avvalersi della facoltà introdotta dal DL n.16/2014) di aumentare del 0,3 per mille le aliquote della Tasi al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principale (limite massimo 0,8 per mille) come di seguito riportato:

<b>Gettito previsto relativo allo 0,3 per mille</b>	€.	<b>326.645,09</b>
Detrazioni per figli con età inferiore a 26 anni	€.	265.400,00
Detrazione per soggetti con ISEE fino a 15.000	€.	61.245,09
Destinazione dei fondi a pareggio	€.	326.645,09

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'articolo 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il DM del 29/04/2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014 degli enti locali del 30 aprile 2014 al 31 Luglio 2014;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Valutato quanto sopra e constatate le esigenze di bilancio in relazione alla programmazione finanziaria per l'anno in corso;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Dirigente del 2<sup>a</sup> Settore Amministrativo Economico Finanziario che ha svolto l'istruttoria e dal Dirigente del 1<sup>a</sup> Settore Servizi Generali;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,

## DELIBERA

1) - di proporre al Consiglio Comunale di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate le seguenti aliquote per l'applicazione della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2014:

- ALIQUOTA 2,8 per mille da applicare all' Abitazione Principale e relative Pertinenze come definita ai fini imu ed alle altre abitazioni principali e relative pertinenze ad esse assimilate per legge (ultima parte art. 13 comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201) e per regolamento;

- ALIQUOTA 0 (zero) per mille ai sensi dell'articolo 1 comma 676 della legge 27.12.2014 n.147, per tutti gli altri immobili.

2) - di stabilire le seguenti detrazioni:

- detrazione di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ovvero proporzionalmente alla quota di spettanza per gli occupanti di Alloggi sociali posseduti da AEEP, Ater e coniugi separati;

- detrazione pari al dovuto a favore di soggetti con ISEE non superiore a 15.000,00 euro annui obbligati al pagamento della TASI.

3) - di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

Viabilità e illuminazione pubblica	€.	1.776.809,07
Aree Verdi	€.	384.903,00
Polizia Municipale	€.	845.700,00
Demografico ed elettorale	€.	336.600,00
Assistenza sociale	€.	2.975.550,23
Manutenzione fabbricati e impianti	€.	365.300,00
Autoparco	€.	70.000,00
Protezione civile	€.	85.550,00
Sportello unico ambiente	€.	114.760,18
<b>Totale costo servizi indivisibili</b>	<b>€.</b>	<b>6.955.172,18</b>
<b>Gettito Tasi</b>	<b>€.</b>	<b>3.048.687,53</b>
<b>% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi</b>	<b>€.</b>	<b>43,83%</b>

4) - di destinare lo 0,3 per mille dell'aliquota Tasi al finanziamento delle detrazioni a favore dell'abitazione principale come di seguito riportato:

<b>Gettito previsto relativo allo 0,3 per mille</b>	<b>€.</b>	<b>326.645,09</b>
Detrazioni per figli con età inferiore a 26 anni	€.	265.400,00
Detrazione per soggetti con ISEE fino a 15.000	€.	61.245,09
Destinazione dei fondi a pareggio	€.	326.645,09

5) - di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dall'1 gennaio 2014.

Inoltre, con voti favorevoli ed unanimi, legalmente espressi

## DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to Dussin Luciano

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Battaglia dott. Agostino

---

## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal 03/07/2014 al 18/07/2014.

Castelfranco Veneto, 03/07/2014

IL RESPONSABILE della PUBBLICAZIONE  
f.to Battaglia dott. Agostino